

STATUTO SOCIALE – “COORDINAMENTO S.P.A.L. – Associazione di Promozione Sociale (APS)”

Art.1 – Costituzione, denominazione, sede e durata – È costituita, l'associazione denominata “COORDINAMENTO S.P.A.L. – Associazione di Promozione Sociale - APS” con sede in Ferrara (FE), via Ortigara n. 25 – 44121, Ferrara Cf. 93088640383 P.Iva. 019478303384 avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione). L'Associazione farà uso dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento dell'acronimo “APS” nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. La sua durata è illimitata.

Art.2 – Scopo – L'Associazione “COORDINAMENTO S.P.A.L. – APS” non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione. Per quanto non previsto dal presente Statuto, l'associazione è regolamentata dagli art.14 e seguenti del codice civile e dalla normativa specifica per il terzo settore ed è apolitica, apartitica e aconfessionale. L'Associazione è basata sullo spirito di gruppo e cioè di quanti amano lo sport del gioco del calcio, ha carattere culturale e sportivo e si configura comunque quale Ente non commerciale senza scopo di lucro.

Art.3 – Attività – L'associazione persegue gli scopi istituzionali, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale: Promuovere, organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.In particolare, l'Associazione realizza i propri scopi mediante le seguenti attività:

1. educazione a una dimensione solidale, etica e culturale della passione sportiva e alla lealtà sportiva, identificando la comunità dei sostenitori nei valori della migliore tradizione storica e sportiva del calcio ferrarese, nonché sociale e culturale della stessa Città di Ferrara, anche attraverso la promozione e la diffusione della loro conoscenza e di tutte le tipicità oltre i confini nazionali;
2. Promuovere la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale e formativo legate al mondo sportivo e alla società S.P.A.L., nonché favorire l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato;
3. Intervenire per la tutela, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio storico-culturale legato alla squadra S.P.A.L., promuovendone il valore sportivo e sociale, attraverso la raccolta di cimeli, foto storiche e memorabilia e la loro messa a disposizione della collettività gratuitamente;
4. promuovere i valori della salute, dello sport, della cooperazione e del rispetto nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso corsi e progetti mirati, da svolgere anche attraverso visite guidate presso la sede;
5. Favorire, organizzare e sviluppare l'aggregazione sociale e i valori del rispetto reciproco attraverso il tifo della squadra S.P.A.L., nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva, nell'osservanza delle leggi dello stato e delle direttive morali di comportamento, ciò anche al fine di garantire il tifo e la presenza dei vari colori sociali negli stadi;
6. creazione di una rappresentanza responsabile e democratica di tifosi ferraresi che sostengano la squadra di calcio libera espressione della città di Ferrara, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, e perseguimento della crescita sportiva della stessa;
7. promuovere, organizzare e sviluppare le attività di cui ai punti precedenti al fine di accreditare l'Associazione quale ente di massima rappresentatività del tifo spallino, secondo i principi di "legalità" e di "cultura sportiva";

8. favorire la promozione dei valori sportivi tra i frequentatori degli stadi calcistici, favorendo l'adesione personale e la pratica dei principi fondamentali della cultura sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica, dei principi del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza in particolare da parte dei sostenitori più appassionati delle squadre di calcio. Tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire atti di violenza negli stadi calcistici e favorire una appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie di quello giovanile, agli eventi sportivi;
9. collaborare ed interloquire con le Istituzioni calcistiche, parlamentari, governative, ecc., quale organo consultivo e di rappresentanza del tifo, al fine di garantire un contributo qualificato di scienza, di conoscenza e di sapere, in ordine alle problematiche afferenti il "gioco del calcio" nelle sue più ampie espressioni ed articolazioni ed anche mediante l'eventuale costituzione di un Ufficio Tifosi a livello istituzionale che riconosca ed accrediti le singole Organizzazioni di tifosi, svolgendo altresì compiti di vigilanza e di monitoraggio quale ulteriore espressione dell'impegno civico e sociale dell'associazione;
10. sviluppo di rapporti di mutua collaborazione con altre analoghe realtà in Italia e all'estero che si ispirano agli stessi principi;
11. organizzare manifestazioni, tavole rotonde, dibattiti, manifestazioni culturali e sportive e promuovere azioni di volontariato;
12. organizzare e promuovere momenti di reciprocità e di gemellaggio tra i tifosi;
13. organizzare attività di "support assistance" finalizzate alla risoluzione delle eventuali problematiche dei tifosi durante le competizioni sportive;
14. partecipare – in via accessoria, qualora ricorrano condizioni di assoluta compatibilità con gli scopi sociali – al perseguimento degli scopi istituzionali ed al capitale societario del Club;
15. promuovere ed organizzare manifestazioni e iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di solidarietà, quali ad esempio convegni, incontri e seminari anche presso Istituzioni di cultura nonché mostre, attività espositive e museali, procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e di ogni altra iniziativa editoriale;
16. all'uopo, curare la raccolta di documentazione, materiali per realizzare ricerche sulla storia del calcio Ferrara, anche mediante l'allestimento e la gestione di un Museo della Storia della Spal;
17. svolgere attività di formazione, corsi e seminari concernenti l'Ordinamento del calcio, nonché ogni eventuale altra tematica, attinente, direttamente o indirettamente, i settori d'interesse dell'Associazione;
18. erogare premi e borse di studio;
19. promuovere e sostenere nel mondo giovanile ferrarese – possibilmente veicolandosi anche in altri ambiti regionali – e presso le categorie svantaggiate disagiate (eventualmente di concerto con associazioni di promozione sociale, **altri enti no profit ed altri Enti del Terzo settore**, cooperative sociali etc., quali soggetti giuridici già operanti nel settore) iniziative e strumenti di educazione all'interesse ed alla partecipazione al calcio, da intendersi come momento di aggregazione sociale e di sviluppo della condizione giovanile. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, **esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo**, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. In particolare l'associazione potrà organizzare corsi di istruzione ed educazione sportiva, manifestazioni sportive, viaggi e trasferte, manifestazioni o raduni, feste, eventi, convegni, etc. nonché predisporre "coreografie" da stadio, stipulare accordi e convenzioni con società sportive, enti pubblici e/o privati. Tali attività potranno essere svolte dall'Associazione in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione stessa, stipulando, ove necessarie, apposite convenzioni. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del

numero dei volontari o al **venti** per cento del numero degli associati. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4 – Affiliazione – L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Sostenitori Squadre di Calcio, con sede in Via Sistina 121, 00187 Roma. Potrà affiliarsi ad altre Federazioni Italiane sportive o altri Enti di promozione alle quali riterrà opportuno aggregarsi, eventualmente accettando espressamente ed applicando i regolamenti e quant'altro deliberato dai competenti organi federali.

Art.5 - Ammissione dei soci – Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, cittadinanza, razza o religione, **Enti e/o altre organizzazioni pubbliche o private esclusivamente del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, come indicato all'art. 35 dlgs 117/2017**, che ne abbiano fatto domanda. Esse si impegnano a attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. **In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 gg; quest'ultimo, entro i successivi 30 gg, può proporre appello all'Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.** Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi, fatta salva espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. É espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci – Gli associati hanno pari diritti e doveri. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e accesso strutture dell'Associazione. Ogni socio di maggiore età, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi e in regola col pagamento della quota associativa, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, e ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (ie.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. I soci sono tenuti a osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi e a

versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.7 – Perdita della qualifica di associato – La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

1. mancato pagamento della quota annuale;
2. per radiazione a causa di azioni ritenute dannose o che siano di grave pregiudizio al regolare funzionamento della Federazione o alla sua immagine presso i terzi e per azioni anti statutarie nonché per quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo denominato "Provvedimenti disciplinari". L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato **in forma scritta anche per via informatica**. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - **il provvedimento si intende sospeso**. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Art. 8 – Provvedimenti disciplinari – A carico dei Soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per comportamenti anti statutari, antisociali o che comunque ledano gli interessi o il prestigio dell'Associazione:

1. l'avvertimento;
2. la sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
3. la decadenza da cariche statutarie;
4. la radiazione dall'Associazione.

Le sanzioni di cui sopra sono deliberate dal Consiglio Direttivo, previa acquisizione delle discolpe del soggetto interessato. Qualsiasi socio che, in contrasto con le finalità associative, si rendesse responsabile di atti di violenza o di discriminazione razziale per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive sarà espulso con effetto immediato. Identico provvedimento sarà assunto, a prescindere da qualsiasi ulteriore accertamento, nei confronti dei soci i cui associati siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (DASPO), o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. L'espulsione è decretata dal Presidente (o, in sua vece, da un Vice-Presidente) immediatamente dopo aver avuto contezza dei fatti che impongono l'adozione di tale provvedimento. Le Organizzazioni associate sono tenute ad assumere identici provvedimenti nei confronti dei propri soci che si rendessero responsabili delle predette condotte. In difetto, le Organizzazioni saranno assoggettate all'espulsione dall'Associazione.

Art.9 - Gli organi sociali – Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'assemblea dei soci,
2. il consiglio direttivo, organo di amministrazione
3. il presidente;
4. il Vice-presidente;
5. il Segretario;
6. l'organo di controllo

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo – ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art.10 - L'assemblea – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "Coordinamento S.P.A.L. - A.P.S.", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega (scritta) da parte di altro associato. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da **altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti**. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione l'ora e l'eventuale data di seconda convocazione **che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima**; di tale comunicazione viene dato avviso anche mediante affissione nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito albo delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'Associazione e del quale ogni socio ha diritto di consultazione ed estrazione copia. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 Compiti dell'Assemblea – Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni: elezione del Presidente; elezione del Consiglio direttivo e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo; nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approvazione del programma annuale dell'associazione; approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi; determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione; ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; **destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.**

Art. 12 Assemblea ordinaria – L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi trascorse almeno le 24 ore dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 Assemblea straordinaria – Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni: approvazione di eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio. **Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.** Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art.14 - Il Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione. Il consiglio è formato da 3 a 7 membri ed è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, con votazione alla quale avranno diritto di partecipare tutti i soci stessi secondo le condizioni tutte previste dal presente Statuto. I membri del Consiglio Direttivo dureranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano domanda la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, sarà assente per tre riunioni consecutive o che sarà cessato per qualsiasi motivo decadrà dalla carica su delibera del Consiglio Direttivo. **Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.** Il Consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo realizzare il programma di attività dell'Associazione quale approvato dall'Assemblea dei Soci attuandone, così, le deliberazioni; amministrare il patrimonio e gli incassi sociali; predisporre il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; stabilire l'importo delle quote annue di associazione; predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; deliberare sull'ammissione dei soci, nonché ogni altro compito di ordinaria amministrazione che impegna l'Associazione a contrarre obbligazioni per importi di valore superiore alla delega operativa conferita al Presidente e di straordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell'Associazione; curare la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione stessa. Nell'ordine del giorno l'indicazione "varie" comprende quegli argomenti su fatti contingenti o occasionali, che non potrebbero formare, normalmente, oggetto di deliberazioni. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere depositati presso la sede sociale. Le deliberazioni devono essere assunte personalmente dai membri del Consiglio Direttivo non essendo ammesse deleghe. Ogni segnalazione di inadempienza statutaria, che dovesse pervenire al Consiglio Direttivo, dovrà essere oggetto di specifica trattazione e deliberazione. **È facoltà dei componenti il Consiglio Direttivo di proporre una mozione di sfiducia nei confronti dell'operato del Presidente e qualora, mediante votazione segreta, detta mozione venga approvata a maggioranza assoluta, il Presidente decadrà automaticamente dal suo incarico, senza peraltro perdere la qualifica di Consigliere. Il Vicepresidente o altro componente il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto per l'elezione del nuovo Presidente dell'Associazione.**

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile

Art.15 - Il Presidente – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente: a) ha il potere di

stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione; b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione; c) convoca e presiede l'Assemblea.

Art.16 - Il Vice Presidente – Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.17 - Il Segretario – Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo; tiene l'archivio e la corrispondenza; provvede al tesseramento dei Soci e mantiene aggiornato il relativo elenco, provvedendo inoltre a tutte le incombenze relative ai Soci ed al funzionamento corrente dell'Associazione. Il Segretario tiene l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità. Il Segretario provvede alla redazione del rendiconto annuale, da sottoporre al Consiglio Direttivo nonché l'eventuale bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Segretario conserva ed aggiorna tutti i registri ed i documenti e li tiene a disposizione per ogni eventuale richiesta di ispezione da parte dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Segretario provvede anche alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

Art. 18 – Organo di controllo – L'Assemblea degli Associati può nominare l'Organo di Controllo anche monocratico. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile. L'Organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art.19 – Revisore dei conti – Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 20 – Libri sociali – L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art.20 – Patrimonio – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 – Risorse economiche – L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da: quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di

servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili – L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 23 – Esercizio finanziario e bilancio – L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ovvero, in caso di motivate eccezionali necessità entro e non oltre sei mesi. Lo stesso viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 24 - Volontari – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 25 - Lavoratori – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. **In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.**

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo – Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano fini analoghi, associazioni o comunque a favore di iniziative con scopi

analoghi a quello dell'Associazione, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 - Pubblicità e Trasparenza – Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione

Art. 21 – Rinvio – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

"Trattandosi di modifiche statutarie di adeguamento alla normativa del terzo settore affinché l'associazione possa essere iscritta al Runt, tali modifiche sono soggette ad imposta di registro in misura fissa ma sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017"

Approvato in data 09 Aprile 2025

IL SEGRETARIO

Antonio Susca

IL PRESIDENTE COORDINAMENTO SPAL

Valentina Ferozzi

Valentina Ferozzi



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
N° 40
Registrazione al R. 996 3

15/04/2025

€ 20000
/